



**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI**  
*Provincia di Forlì Cesena*

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con atto C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	4
Articolo 6 – <i>Diniogo della definizione</i> .....	4
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	4
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	5

## **Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

## **Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata***

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di San Mauro Pascoli, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TOSAP, la TARES e la TARI;

b) i Concessionari Abaco S.p.A., Aipa S.p.A. e Mazal Global Solutions, per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

c) il Concessionario Sorit Riscossioni Locali S.p.A., per quanto attiene le ingiunzioni di pagamento dei tributi comunali;

2. Non sono tuttavia definibili le liti nelle quali il Comune di San Mauro Pascoli, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stato destinatario dell'atto di impugnazione e non sia stato successivamente chiamato in giudizio né sia intervenuto volontariamente.

## **Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

#### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento di un importo pari:

- al valore della controversia come definito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 in assenza di giudizio o in caso di giudizio, non definitivo, favorevole all'Ente impositore;

- alla metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di primo grado;

- ad un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di secondo grado.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione in caso di assenza di giudizio o di giudizio favorevole all'Ente ovvero il quindici per cento in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultimo o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*) rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. In nessun caso la definizione agevolata dà luogo alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*), il perfezionamento

della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento*).

### **Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione***

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4 ovvero della prima rata di cui al presente articolo.

2. Se l'importo complessivamente dovuto, anche a fronte di più domande di definizione, è superiore a mille euro è previsto il pagamento in massimo venti rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

4. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

### **Articolo 6 – *Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

**Articolo 8 – *Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.